Regione Lazio

L.R. 19 dicembre 1995, n. 59

Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della <u>legge regionale 16 marzo 1982</u>, n. 13 e della <u>legge regionale 3 gennaio 1986</u>, n. 1.

Pubblicata nel B.U. Lazio 30 dicembre 1995, n. 36.

(omissis)

Art. 7

Parere relativo agli usi civici.

- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della <u>legge regionale n. 1 del 1986</u>, il parere dell'assessore regionale competente in materia di usi civici, comunque obbligatorio può essere espresso anche successivamente all'adozione dello strumento urbanistico; in tal caso l'assessore regionale competente in materia di usi civici deve comunicare il parere all'assessorato regionale competente in materia di urbanistica, entro i termini indicati nell'articolo 14 della <u>legge regionale 8 novembre 1977, n. 43</u>.
- 2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di usi civici, partecipa, con voto deliberante, alle sedute della prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, istituito dalla <u>legge</u> regionale n. 43 del 1977.
- 3. Il parere di cui al comma 1 è riferito agli strumenti urbanistici attuativi disciplinati dalla <u>legge regionale n. 36 del 1987</u>, soltanto qualora gli stessi costituiscano una variante ai piani regolatori generali approvati successivamente all'entrata in vigore della <u>legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1</u>. Il parere, in tali casi, deve pervenire all'assessorato regionale competente in materia di urbanistica non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini indicati negli articoli 4, 5 e 6 della <u>legge regionale n. 36 del 1987</u>. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della <u>legge regionale n. 36 del 1987</u>, il termine di centoventi giorni previsto per le determinazioni regionali è sospeso qualora, per cause non imputabili alla Regione, non sia stato possibile ultimare le operazioni di verifica demaniale delle aree.
- 4. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, i comuni devono documentare di avere già trasmesso gli atti necessari relativi allo strumento urbanistico adottato, all'assessorato regionale competente in materia di usi civici.

Art. 8

Norme transitorie.

- 1. Le domande di autorizzazione e di parere, previste rispettivamente dall'articolo 7 della <u>legge n.</u> <u>1497 del 1939</u>, relative ad interventi ed opere oggetto della subdelega che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state presentate all'assessorato regionale competente in materia di tutela ambientale, possono essere ritirate dagli stessi richiedenti per il successivo inoltro al comune subdelegatario competente.
- 1-bis. Le istanze di parere di cui all'articolo 32 della <u>legge 28 febbraio 1985, n. 47</u> e successive modifiche, subdelegato ai sensi del comma 6 del precedente articolo 1, come sostituito dalla presente legge, che siano state presentate all'Assessorato regionale competente in materia di tutela ambientale, sono d'ufficio restituite alle competenti amministrazioni comunali.
- 2. I comuni interessati possono richiedere la restituzione delle domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state presentate all'assessorato regionale competente in

materia di usi civici per l'ottenimento dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis) della <u>legge regionale 12 giugno 1975, n. 72</u> come modificata dalla <u>legge regionale n. 1 del 1986</u>.

3. I sindaci sono tenuti ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ampia e diffusa conoscenza della legge stessa mediante pubblici avvisi, manifesti ed altre congrue forme di pubblicità.

Art. 9

Abrogazione.

1. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della <u>legge regionale 12 giugno 1975, n. 72</u>, come modificata dalla <u>legge regionale n. 1 del 1986</u> (10) è abrogata.

Art. 10

Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della <u>Costituzione</u> e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

www.demaniocivico.it